



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 13 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile APRILE 2022

- 1 **Credito d'imposta locazioni** - Applicazione dei massimali degli aiuti di Stato
- 2 **Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale** - Modalità di utilizzo in compensazione
- 3 **Credito d'imposta sui canoni di locazione** - Ulteriori chiarimenti
- 4 **Dichiarazioni trasmesse dall'intermediario** - Termine e modalità di conservazione
- 5 **Applicabilità del regime forfetario con aliquota al 5%** - Chiarimenti
- 6 **Investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese** – Presentazione delle domande
- 7 **Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive** - Presentazione delle domande
- 8 **Cessazione dell'attività professionale e chiusura della partita IVA**
- 9 **Servizi di mensa aziendale** - Pagamento in contanti e mediante buoni pasto - Regime IVA
- 10 **Nota di variazione IVA** - Conseguenza tra procedure concorsuali - Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento
- 11 **Nota di variazione IVA** - Procedure concorsuali - Omessa insinuazione del passivo - Prescrizione del credito
- 12 **Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica** - Trattamento IVA
- 13 **Somme versate in attuazione di accordi transattivi** - Trattamento IVA
- 14 **Liquidazione IVA di gruppo** - Requisito del controllo - Elemento temporale
- 15 **Liquidazione IVA di gruppo** - Crediti IVA riportati agli anni precedenti - Obblighi di garanzia

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

1	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - APPLICAZIONE DEI MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO
	Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. 237, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dei massimali del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui agli artt. 28 del DL 34/2020 e 8 e 8-bis del DL 137/2020.
1.1	LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del DL 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 <i>final</i> , e successive modifiche).
1.2	PROROGA AL 30.6.2022 L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, sebbene, per effetto della "sesta modifica" del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" oggi preveda che, "in qualsiasi momento", l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro, tale massimale non trova applicazione con riferimento al credito d'imposta locazioni. Infatti, con la decisione della Commissione europea 11.1.2022 n. C (2022) 171 <i>final</i> , è stata autorizzata solo l'estensione al 30.6.2022 del termine precedentemente fissato al 31.12.2021 per l'individuazione della data di concessione, ma sono rimasti inalterati i massimali previsti. Di conseguenza, gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti: <ul style="list-style-type: none">• fino al limite complessivo di 800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;• fino al limite complessivo di 1.800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 28.1.2021 al 30.6.2022 (e non più fino al 31.12.2021).
1.3	SCELTA DEL CONTRIBUENTE SULLA DATA DI RIFERIMENTO L'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella precedente risposta 153/2021, secondo cui, ai fini dell'individuazione della "data di concessione" dell'aiuto, dalla quale dipende l'applicazione dei diversi massimali, il contribuente può liberamente scegliere se dare rilievo alla: <ul style="list-style-type: none">• data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.6.2022;• data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:• data della maturazione;• data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;• data di presentazione del modello F24. In tal senso si esprimono anche le istruzioni al modello di autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato richiesta dal DM 11.12.2021, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438.
1.4	CASO DI SPECIE Nel caso di specie, avendo la società (con esercizio non coincidente con l'anno solare, che chiude il 30 novembre di ogni anno) indicato il credito locazioni, spettante per alcune mensilità 2020, nel modello REDDITI presentato il 2.11.2021 (relativo al periodo d'imposta 1.12.2019 - 30.11.2020), essa soggiace al limite di 1,8 milioni di euro (in quanto si tratta di un aiuto ricevuto tra il 28.1.2021 e il 30.6.2022). Lo stesso massimale si applicherà al credito locazioni relativo ai successivi canoni del 2020 (pagati dopo il 30.11.2020), purché l'aiuto possa considerarsi concesso entro il 30.6.2022. Non troverà quindi applicazione il massimale di 2,3 milioni di euro.
2	CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	Con la risposta 11.4.2022 e la ris. 14.4.2022 n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione all'utilizzo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore di:

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">• imprese energivore (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);• imprese gasivore (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);• imprese diverse da quelle precedenti (artt. 3 e 4 del DL 21/2022). <p>Si ricorda che tali crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione dai beneficiari (compresi i cessionari):</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il 31.12.2022;• esclusivamente tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;• senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.
2.1	MOMENTO IN UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Con la risposta dell'Agenzia delle Entrate 11.4.2022 è stato chiarito che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumato siano: <ul style="list-style-type: none">• sostenute nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR;• documentate con il possesso della fattura d'acquisto.
2.2	CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 18 ha istituito i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "6961", per il credito d'imposta per le imprese energivore (secondo trimestre del 2022);• "6962", per il credito d'imposta per le imprese gasivore (secondo trimestre del 2022);• "6963", per il credito d'imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre del 2022);• "6964", per il credito d'imposta per le imprese non gasivore (secondo trimestre 2022). <p>Si ricorda che, con la precedente ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13, era già stato istituito il codice tributo "6960", riferito al credito d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none">• i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").
3	CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. 195, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (e successive modifiche) può trovare applicazione ai contratti di concessione stipulati con enti pubblici, solo ove abbiano ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
3.1	CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione riguarda, dal punto di vista oggettivo, i canoni: <ul style="list-style-type: none">• di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;• di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale,



BARACCO FORNASIERO

	commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
3.2	CASO DI SPECIE Il caso di specie riguardava due contratti di concessione stipulati da una società con enti pubblici, "per la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico", consistenti nella gestione di biglietterie e di punti di ristoro presso aree museali ed archeologiche. Entrambi i contratti di concessione includevano l'utilizzo di un immobile (uno ad uso biglietteria e, l'altro, ad uso caffetteria bar).
3.3	UTILIZZO MARGINALE DEGLI IMMOBILI L'Agenzia delle Entrate nega l'applicabilità del credito d'imposta nel caso di specie, in quanto i contratti di concessione stipulati non sono assimilabili: <ul style="list-style-type: none">• "né alla locazione tipizzata nel codice civile", in quanto la messa a disposizione degli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività appare "del tutto marginale";• "né ad un provvedimento amministrativo di concessione di godimento degli immobili", in assenza della previsione dell'uso esclusivo dei siti. In assenza di una specifica pattuizione avente ad oggetto il godimento degli immobili, il credito non può spettare, in quanto l'oggetto dei contratti di concessione nel caso di specie è costituito dalla gestione dei servizi, rispetto ai quali gli immobili hanno rilevanza meramente strumentale.
4	DICHIARAZIONI TRASMESSE DALL'INTERMEDIARIO - TERMINE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
	Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti che devono essere effettuati dall'intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
4.1	TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA COPIA DELLE DICHIARAZIONI TRASMESSE L'art. 3 co. 9-bis del DPR 322/98 stabilisce che gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto periodo non può essere inteso in maniera statica, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (come previsto a partire dal periodo d'imposta 2016), ma come termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento, comprensivo quindi di eventuali differimenti previsti da speciali disposizioni. Pertanto, occorre fare riferimento all'intero arco temporale necessario per l'accertamento, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragione di peculiari previsioni normative, quali: <ul style="list-style-type: none">• il raddoppio previsto in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (art. 12 del DL 78/2009);• le sospensioni o proroghe previste dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come terremoti, alluvioni o altri eventi eccezionali (ad esempio l'emergenza epidemiologica da COVID-19). Tale impostazione vale anche per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, tipicamente la dichiarazione IVA (stante il combinato disposto degli artt. 57 del DPR 633/72 e 8 del DPR 322/98).
4.2	TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Anche se non precisato nella risposta in esame, quanto sopra si applica altresì alla conservazione della dichiarazione (originale) da parte del contribuente (o sostituto d'imposta), poiché il co. 9 dell'art. 3 del DPR 322/98 effettua un analogo rinvio al periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73.

BARACCO FORNASIERO SRL



4.3	<p>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di conservazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato in precedenti risposte a interpello (12.12.2019 n. 518 e 23.12.2020 n. 619), se-condo cui le dichiarazioni fiscali (e le relative copie) sono documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Qualora si tratti di documenti informatici (in quanto originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), bisogna quindi fare riferimento, in particolare, al:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD);• DM 17.6.2014, recante “<i>Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto</i>”. <p>Estensione ai documenti tributari diversi dalle dichiarazioni</p> <p>L’Agenzia delle Entrate evidenzia che il rispetto delle disposizioni del suddetto DM 17.6.2014 non riguarda solo le dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono alla stessa Agenzia e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;• le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);• le dichiarazioni d’intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA;• i modelli di variazione dei dati IVA;• le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);• i modelli F24.
4.4	<p>SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non vi è “un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie”.</p> <p>Pertanto, deve ritenersi che la firma dell’intermediario non sia necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve conservare l’intermediario stesso, né sull’originale che deve essere conservato dal cliente.</p>
5	<p>APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETARIO CON ALIQUOTA AL 5% - CHIARIMENTI</p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2022 n. 197 ha chiarito che, ai fini dell’utilizzo dell’aliquota al 5% nel regime forfetario, assumono rilevanza anche le attività svolte all’estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.</p>
5.1	<p>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA</p> <p>Il regime forfetario può essere applicato se la persona possiede i requisiti di cui all’art. 1 co. 54 della L. 190/2014 e non si verificano le cause di esclusione previste dal successivo co. 57.</p> <p>Nel rispetto di tali presupposti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva (ordinariamente pari al 15%) è ridotta al 5% per i primi 5 anni di una nuova attività se:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività per cui intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;• l’attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;• qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non supera il limite di 65.000,00 euro (art. 1 co. 65 della L. 190/2014).



5.2	<p>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Il caso trattato nella risposta a interpello 197/2022 riguarda una persona, fiscalmente residente all'estero, che svolge un'attività professionale con utilizzo di partita IVA estera. Lo stesso sarebbe intenzionato a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia per ivi continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il regime forfetario.</p> <p>Tenuto conto che la riduzione dell'aliquota d'imposta è finalizzata ad incentivare la nascita di nuove iniziative, secondo l'Agenzia delle Entrate, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa" l'attività che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.</p> <p>Resta comunque possibile l'adesione al regime agevolato con l'aliquota "ordinaria" del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge.</p>
6	<p>INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il DM 12.4.2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano nazionale Transizione 4.0, di cui al precedente DM 10.2.2022 (pubblicato sulla G.U. 2.4.2022 n. 78).</p>
6.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;• non essere già in difficoltà al 31.12.2019, secondo il regolamento comunitario 17.6.2014 n. 651; la condizione in esame non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato il punto precedente e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;• trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico;• non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
	<p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;• i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda;



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">• che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;• nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011;• che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
6.2	<p>INVESTIMENTI AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo di tecnologie in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente, in particolare i programmi volti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;• al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa. <p>I programmi di investimento devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere e di servizi alle imprese, salvo le previste esclusioni;• essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;• rispettare le previste soglie (minime e massime) di importo delle spese ammissibili;• prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
6.3	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei suddetti programmi di investimento, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Spese escluse</p> <p>Non sono ammesse le spese:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;• connesse a commesse interne;• relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;• per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;• di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;• per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, salve le previste eccezioni;• relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;• imputabili a imposte e tasse;• inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;• correlate all'acquisto di mezzi targati;• ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
6.4	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie (da un minimo del 25% a un massimo del 60%).</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

6.5	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate: <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito <i>web</i> del Soggetto gestore (www.invitalia.it);• utilizzando gli schemi disponibili sul suddetto sito e allegando la prevista documentazione;• dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18.5.2022. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria; l'esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello informatico per la presentazione delle domande.
7	CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Con il comunicato 11.4.2022, il Dipartimento per lo sport ha annunciato che è operativa la piattaforma <i>on line</i> per l'invio delle domande con riferimento al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno 2021 (art. 81 del DL 104/2020 e art. 10 del DL 73/2021).
7.1	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 2021 Le domande relative al 2021 devono essere presentate entro il 5.6.2022. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
7.2	DOMANDE PER IL 2022 La procedura di richiesta in merito alla proroga del riconoscimento del credito d'imposta per il primo trimestre 2022 (art. 9 co. 1 del DL 4/2022) verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021.
8	CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CHIUSURA DELLA PARTITA IVA Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 218, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire la cessazione dell'attività e la chiusura della partita IVA, i compensi fatturati prima dell'effettivo incasso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell'ultimo anno di attività professionale, senza attendere la relativa manifestazione finanziaria.
8.1	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PENDENTI Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, prima di chiudere la partita IVA, il professionista che intenda cessare l'attività deve provvedere alla definizione dei rapporti giuridici pendenti (circ. 16.2.2007 n. 11, § 7.1). In presenza di crediti professionali ancora da riscuotere alla data di cessazione dell'attività, il lavoratore autonomo può alternativamente: <ul style="list-style-type: none">• attendere fino all'incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA, così da poter emettere fattura e dichiarare i redditi nell'anno d'imposta in cui si è realizzato l'incasso in applicazione del principio di cassa;• chiudere la partita IVA prima dell'incasso del credito avendo cura, però, di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA (ris. 20.8.2009 n. 232). In tale ultima ipotesi – secondo quanto sembrerebbe emergere dalla risposta 218/2022 – i compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA sono imputati tra i redditi relativi all'ultimo anno di attività professionale.
8.2	CASO OGGETTO DI INTERPELLO Il caso oggetto di interpello riguarda un avvocato che, a seguito del trasferimento all'estero, ha provveduto alla chiusura della partita IVA a fine 2021. Nel 2022 gli viene comunicato il deposito di un decreto di liquidazione dei compensi relativo ad una prestazione professionale. Atteso che l'istante non ha provveduto ad imputare all'ultimo anno di attività i crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall'esercizio della professione, l'Agenzia ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che fossero concluse tutte le attività ad essa

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	connesse. Conseguentemente, il professionista è tenuto a riattivare la propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF.
9	SERVIZI DI MENSA AZIENDALE - PAGAMENTO IN CONTANTI E MEDIANTE BUONI PASTO - REGIME IVA
	Con la risposta a interpello 28.4.2022 n. 231, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento, ai fini IVA, dei servizi di mensa aziendale, nel caso in cui il pagamento avvenga in parte per contanti e in parte mediante utilizzo di buoni pasto (c.d. "ticket restaurant").
9.1	ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE In base a quanto previsto dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali sono soggette ad aliquota del 4%. L'agevolazione permane anche nell'ipotesi in cui tali prestazioni siano eseguite in forza di contratti "aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro" (art. 75 co. 3 della L. 413/91). Tuttavia, qualora il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia reso a mezzo dei buoni pasto, nel rapporto fra la società che gestisce la mensa e la società emittente si rende applicabile l'aliquota IVA del 10% (n. 121 della tabella A, parte III, del DPR 633/72). In virtù di quanto sopra indicato, nel caso in cui il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e in parte con <i>ticket restaurant</i> : <ul style="list-style-type: none">• sulla quota pagata in contanti o con moneta elettronica si applica l'aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo;• sulla parte pagata con buoni pasto si applica l'aliquota IVA del 10%, determinando la base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all'art. 27 co. 4 del DPR 633/72.
9.2	CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI E LIQUIDAZIONE DELL'IVA L'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal DM 10.5.2019, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali. Le somme che il soggetto che gestisce la mensa percepisce dalla società che ha emesso i buoni pasto devono, invece, essere documentate mediante fattura elettronica. Per quanto concerne la liquidazione dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria segnala che è necessario annotare separatamente, nel registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72, le somme rimosse in contanti o con mezzi di pagamento equivalenti, la cui imposta è divenuta esigibile e quelle non ancora rimosse, la cui imposta diverrà esigibile nel momento in cui verrà emessa la fattura con applicazione dell'IVA del 10%.
10	NOTA DI VARIAZIONE IVA - CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCURSUALI - CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO
	Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 216, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la conversione di una procedura di amministrazione straordinaria – aperta prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> DL 73/2021) – in successivo fallimento (dichiarato <i>post</i> DL 73/2021) non determina l'avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente, pertanto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 26 del DPR 633/72 vigente all'epoca di apertura della prima procedura e la nota di variazione IVA potrà essere emessa a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso della stessa.
10.1	NOTA DI VARIAZIONE POST DL 73/2021 E CONSECUZIONE TRA PROCEDURE L'art. 18 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), conv. L. 106/2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72, riconoscendo, per le procedure avviate dal 26.5.2021, la possibilità di operare la variazione IVA dal momento in cui il debitore resta assoggettato alla procedura (senza

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>attendere la chiusura e l'infruttuosità): tale momento coincide, ai sensi del co. 10-bis del suddetto art. 26, con la data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero, tra le altre, con la data "del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".</p> <p>Appare incerta l'individuazione del momento in cui operare la variazione nell'ipotesi di consecuzione tra procedure e in particolare quando l'originaria procedura, aperta ante DL 73/2021, venga convertita, dopo il 26.5.2021, in una nuova procedura soggetta alla disciplina di cui al DL 73/2021.</p> <p>Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 216, l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della continuità tra le procedure ha ritenuto operante la disciplina previgente il DL 73/2021. Non potrebbe configurarsi, per effetto della conversione, l'avvio di una nuova procedura, pertanto trova applicazione la disciplina vigente al momento di apertura della prima procedura.</p> <p>La soluzione sembra in contrasto con la circ. Assonime 15.3.2022 n. 10, che, per un'ipotesi di conversione del concordato in fallimento, quest'ultimo aperto post 26.5.2021, pro-pende per applicare la disciplina post DL 73/2021.</p>
10.2	<p>CONTINUITÀ TRA PROCEDURE AI FINI DELLA VARIAZIONE IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ritiene superata la posizione espressa nella circ. 17.4.2000 n. 77, che escludeva la variazione IVA nelle ipotesi di amministrazione straordinaria. L'evoluzione legislativa dell'art. 26 del DPR 633/72 (fino al DL 73/2021), infatti, ha esteso l'ambito applicativo della norma anche agli accordi volti al risanamento dell'azienda, consentendone l'applicazione, in via interpretativa, anche all'amministrazione straordinaria (diretta a conservare il patrimonio produttivo dell'impresa anche se insolvente). Con il DL 73/2021, infine, è stata espressamente richiamata tale procedura ai fini della variazione IVA.</p> <p>In secondo luogo, guardando al dato normativo sulle procedure concorsuali, emerge che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento si realizza in sostanziale continuità, pertanto il diritto alla variazione sarà esercitabile alla chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso della stessa.</p>
11	<p>NOTA DI VARIAZIONE IVA - PROCEDURE CONCORSUALI - OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO - PRESCRIZIONE DEL CREDITO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021, il diritto alla variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.</p>
11.1	<p>OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE E INFRUTTUIOSITÀ DELLA PROCEDURA</p> <p>Secondo la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021 (disciplina ante DL 73/2021), l'omessa insinuazione al passivo fallimentare della pretesa creditoria non è ostativa all'esercizio della variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo da liquidare.</p> <p>Tale soluzione recepisce l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE 11.6.2020 causa C-146/19 e supera il precedente orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 17.4.2000 n. 77 e ris. 16.5.2008 n. 195; si veda anche Cass. 27.1.2014 n. 1541).</p>
11.2	<p>PRESCRIZIONE DEL CREDITO IMPEDITIVA ALLA VARIAZIONE</p> <p>Il diritto alla variazione è esercitabile alla chiusura della procedura anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito.</p> <p>Il creditore che ometta di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo "antieconomica" la partecipazione al concorso non beneficia, tuttavia, dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 2945 co. 2 c.c., spettante, invece, ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>azionare la pretesa creditoria nelle more della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.</p> <p>Il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo.</p> <p>Tale soluzione è conforme alla risposta a interpello 10.3.2022 n. 102, ove l’Agenzia delle Entrate aveva fornito due rilevanti chiarimenti, osservando che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> DL 73/2021), non ricorre il requisito dell’infruttuosità della procedura ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l’accertata incapacità del patrimonio del debitore, ma per l’intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l’ammissione al passivo del creditore;• la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure “simili” all’estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così alterando il rapporto tra le parti, consegue – diversamente dalla risoluzione o dal recesso – all’inerzia ingiustificata del creditore (cfr. Corte di Giustizia UE 11.6.2020, causa C-146/19).
12	IMPOSTA DI BOLLO SU COPIE RILASCIATE PER VIA TELEMATICA
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.4.2022 n. 170, ha chiarito il trattamento tributario da riservare alle copie conformi dei documenti contenuti nei fascicoli digitali del processo che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di <i>e-mail</i> a chi ne faccia richiesta.</p>
12.1	TRATTAMENTO PER LE COPIE RILASCIATE DALLA PA <p>L’alternativa si pone tra l’applicazione dell’imposta nella misura di 16,00 euro per foglio (art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) e di 16,00 euro in misura forfettaria (art. 4 co. 1-<i>quater</i> della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).</p> <p>La prima norma prevede che l’imposta di bollo sia dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.</p> <p>Ai sensi dell’art. 4 co. 1-<i>quater</i> della stessa Tariffa, invece, l’imposta di bollo sugli “atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” è dovuta “nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.</p>
12.2	DOCUMENTI INFORMATICI RILASCIATI PER VIA TELEMATICA <p>Affinché possa applicarsi l’importo forfetario di 16,00 euro è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati “per via telematica”.</p> <p>L’art. 23-<i>bis</i> del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale, CAD) subordina il riconoscimento alle copie del medesimo valore giuridico dell’originale alla conformità della copia alle linee guida adottate in attuazione dell’art. 71 del CAD.</p> <p>Dette linee guida sono dettate dal DPCM 13.11.2014, ove si richiede, tra l’altro, che le copie siano prodotte in formati idonei, che siano in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia, con attestazione di conformità seguita dalla sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale autorizzato.</p>
12.3	SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>Se le copie possono qualificarsi come documenti informatici rilasciati per via telematica, secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel DPCM 13.11.2014, si applica l'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.</p> <p>In caso contrario, l'imposta si applica nella misura di 16,00 euro per foglio ex art. 4 co. 1 della Tariffa allegata al DPR 642/72.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi un documento informatico conforme al CAD e alle linee guida.</p>
13	SOMME VERSATE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI TRANSATTIVI - TRATTAMENTO IVA
	<p>Con la risposta a interpello 22.4.2022 n. 212, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA di una somma percepita da una società in attuazione di un accordo transattivo, volto a definire una serie di controversie instaurate da tale società per ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti.</p>
13.1	CONTENUTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO <p>Nel caso di specie, la società aveva instaurato le suddette controversie nei confronti di alcuni ex dipendenti, contestando la violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del <i>know-how</i> aziendale.</p> <p>Il successivo accordo di natura transattiva prevedeva, fra l'altro, il pagamento, a carico della controparte, di una somma onnicomprensiva a titolo di risarcimento forfettario dei danni subiti dalla società.</p> <p>Nell'accordo era altresì precisato che tale somma era versata a fronte dell'abbandono di tutte le domande e pretese, espresse o potenziali, relative ai fatti contestati nei confronti degli ex dipendenti.</p>
13.2	RILEVANZA AI FINI IVA <p>L'Agenzia afferma che, per determinare il trattamento IVA della somma in parola, occorre in primo luogo stabilirne la "funzione economica", come risultante dalle pattuizioni contenute nell'accordo e, in particolare, verificare se detta somma costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.</p> <p>A tal fine, andrà appurato se tra la somma versata e la prestazione resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, sussista un nesso diretto.</p> <p>Nel caso specifico, secondo l'Amministrazione finanziaria, dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, emerge che la somma posta a carico della controparte costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società di rinunciare a proseguire il contenzioso.</p> <p>Essendo dunque riscontrabile un nesso sinallagmatico tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla controparte, l'Agenzia ritiene integrato il presupposto oggetto di applicazione dell'IVA ex art. 3 co. 1 del DPR 633/72, per cui la somma in parola viene considerata soggetta ad imposta con aliquota ordinaria.</p>
14	LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - REQUISITO DEL CONTROLLO - ELEMENTO TEMPORALE
	<p>Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. 241, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione della data a partire dalla quale si considera sussistente il requisito del controllo ai fini dell'adesione alla procedura IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72.</p>
14.1	CONDIZIONE TEMPORALE PER L'OPZIONE <p>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del DM 13.12.79 e dell'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale dall'ente o società controllante (o da altra società controllata da questi) almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.</p> <p>Nel caso specifico, la società istante rappresentava di aver acquisito, nel 2021, il 100% delle quote di altre due società. I relativi atti di trasferimento risultavano depositati al Registro delle</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>imprese in data antecedente all'1.7.2021, mentre la data di iscrizione al Registro risultava successiva.</p> <p>L'istante chiedeva perciò a quale delle due date si dovesse fare riferimento per considerare sussistente il requisito del controllo, se a quella del deposito o a quella di iscrizione.</p>
14.2	<p>RILEVANZA DELLA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>L'Agenzia, richiamando gli artt. 2193 e 2470 c.c., ha specificato che la data cui occorre fare riferimento per la verifica del requisito del controllo nell'IVA di gruppo è quella dell'iscrizione dell'atto di trasferimento delle quote nel Registro delle imprese. Infatti, con l'iscrizione nel Registro:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acquirente è tutelato in caso di cessioni plurime;• l'atto risulta opponibile a terzi. <p>In particolare, poiché l'Amministrazione finanziaria è un soggetto terzo rispetto alla società controllante e alle controllate, in assenza dell'iscrizione dell'atto di trasferimento delle quote di controllo al Registro delle imprese, essa non sarebbe in grado di conoscere l'esatta identità del soggetto che riveste lo <i>status</i> di socio, informazione imprescindibile ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti per il corretto esercizio dell'opzione per l'IVA di gruppo.</p>
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - CREDITI IVA RIPORTATI DAGLI ANNI PRECEDENTI - OBBLIGHI DI GARANZIA</p>
	<p>Con la risposta a interpello 14.4.2022 n. 191, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il credito IVA che residua dall'anno 2020, riportato dalla controllante della procedura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, si applicano le semplificazioni in materia di certificazione dei crediti previste dall'art. 38-bis del DPR 633/72.</p>
15.1	<p>OBBLIGHI DI GARANZIA DEI CREDITI IVA NELLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO</p> <p>L'art. 6 co. 3 del DM 13.12.79, nel definire gli obblighi di certificazione delle eccedenze di credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante o delle controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate da altre società controllate o dall'ente o società controllante, fa rinvio all'art. 38-bis co. 3, 4, 5 e 6 del DPR 633/72. Proprio in virtù di tale rinvio normativo, dunque, come già chiarito con la circ. 27.10.2015 n. 35, le semplificazioni previste dall'art. 38-bis del DPR 633/72 trovano applicazione anche nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo.</p> <p>Ne deriva che, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA non necessitano di garanzia ove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito e sia allegata alla stessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al co. 3 del citato art. 38-bis.</p>
15.2	<p>CREDITI IVA RIPORTATI DAGLI ANNI PRECEDENTI</p> <p>A parere della società istante, dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del rigo VS30 del modello IVA 2022, potrebbero sorgere dubbi circa la sussistenza dell'obbligo di prestare garanzia in relazione al credito che residua dall'anno precedente e che verrà utilizzato in detrazione o in compensazione dalla controllante negli anni successivi.</p> <p>Con la risposta a interpello 191/2022, viene dunque precisato che le richiamate semplificazioni (e dunque l'esonero dalla prestazione della garanzia), in presenza delle condizioni di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72, operano anche con riferimento al credito evidenziato nel suddetto rigo VS30.</p>

Fonte Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO



BARACCO FORNASIERO SRL